



Automobile Club Rieti

REGOLAMENTO RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ASSEMBLEA E SULLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE ELETTORALI.

AUTOMOBILE CLUB RIETI

Regolamento deliberato dal Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Rieti in data 22 maggio 2020 con Delibera n.8/2020.; approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci dell'Automobile Club Rieti in data 26 giugno 2020, approvato dal Consiglio Generale dell'Acì in data 21 ottobre 2020.

**REGOLAMENTO DELL'AUTOMOBILE CLUB DI RIETI RECANTE DISPOSIZIONI
SULL'ASSEMBLEA E SULLO SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE
ELETTORALI.**

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**ART. 1
(Ambito di applicazione)**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di funzionamento dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di Rieti, le modalità per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti, ai sensi degli articoli 51 e 62 dello Statuto dell'Automobile Club d'Italia, ed integra le previsioni dello stesso Statuto per quanto ivi non espressamente disciplinato.

**TITOLO II
DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI**

**ART. 2
(Convocazione dell'Assemblea)**

1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci maggiorenni dell'Automobile Club, sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali. Essa è convocata dal Presidente dell'Automobile Club con avviso di convocazione, secondo le modalità previste dallo Statuto. Ad integrazione di dette modalità e previa delibera del Consiglio Direttivo, l'avviso di convocazione può essere inviato anche al domicilio dei Soci almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
2. L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria o in sessione straordinaria nei casi previsti dallo Statuto dell'ACI. Quando la sessione straordinaria è richiesta dal Consiglio Direttivo o dal quinto dei componenti dell'Assemblea, il Presidente convoca l'Assemblea entro venti giorni dalla data di formulazione o ricevimento della richiesta. La richiesta deve altresì indicare gli argomenti specifici da iscrivere all'ordine del giorno, che devono risultare conformi a quanto previsto al successivo articolo 3, comma 1.
3. L'Assemblea può essere convocata sia in forma ordinaria che con la speciale procedura prevista dallo Statuto per l'espressione del voto anche per corrispondenza (di seguito *referendum*), previa delibera del Consiglio Direttivo, tenuto conto del numero dei Soci o di ogni altra circostanza.

**ART. 3
(Ordine del giorno)**

1. Ai fini dell'inserimento all'ordine del giorno della riunione e della conseguente trattazione da parte dell'Assemblea, gli argomenti devono rientrare nelle competenze previste per l'Organo ai sensi dello Statuto e devono riguardare questioni attinenti ai fini istituzionali dell'Ente. Non

possono essere trattati e deliberati dall'Assemblea argomenti non preventivamente iscritti all'ordine del giorno.

2. Il Presidente, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 1, è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno della prima riunione successiva gli argomenti a lui pervenuti dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea, secondo le previsioni dello Statuto.
3. In corso di seduta, la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno può essere invertita, a giudizio del Presidente dell'Assemblea o su richiesta della maggioranza dei presenti alla riunione.

ART.4 **(Ammissione dei Soci all'Assemblea)**

1. Possono partecipare all'Assemblea e sono ammessi al voto i Soci maggiorenni dell'AC, sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali, che risultino tali alla data dell'avviso di convocazione e che mantengano la qualità di Socio alla data di svolgimento dell'Assemblea. Per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti si applica la disciplina per l'ammissione all'Assemblea di cui all'articolo 19, comma 1.
2. I Soci – persone fisiche partecipano personalmente all'Assemblea, senza possibilità di delega, previo riconoscimento personale mediante esibizione di un valido documento di identità e della tessera associativa in corso di validità o, in alternativa, mediante accertamento della qualità di Socio tramite consultazione del sistema informativo. I Soci che partecipano all'Assemblea appongono la propria firma di presenza in un apposito elenco.
3. Non possono partecipare all'Assemblea dell'AC, e non esprimono il proprio voto, i Soci diretti dell'Automobile Club d'Italia di cui allo Statuto.
4. Qualora si tratti di Soci – persone giuridiche ed Enti pubblici o privati, la partecipazione all'Assemblea spetta al legale rappresentante o a persona da questi delegata. Si applicano le modalità di identificazione di cui al comma 2.

ART.5 **(Svolgimento dell'Assemblea)**

1. A termini di Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei membri presenti.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'AC o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in mancanza anche di questo, da uno dei propri componenti delegato dal Presidente.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte da un Socio o da un Funzionario dell'AC designato dal Presidente prima dell'inizio dei lavori.
4. Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche. Il Presidente dell'Automobile Club d'Italia può designare uno o più delegati ad assistere alla riunione.

5. Il Presidente dell'Assemblea è investito dei poteri necessari per assicurare l'ordinato svolgimento della seduta. In particolare riconosce la validità della riunione e la dichiara aperta, dirige la discussione anche stabilendo preventivamente un limite massimo di durata degli interventi, assicura la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, indice la votazione sugli stessi e ne proclama l'esito, dichiara la chiusura della seduta. Può inoltre sospendere o sciogliere anticipatamente la riunione ove ricorrano gravi e giustificati motivi.
6. In caso di anticipato scioglimento dell'Assemblea ne viene data tempestiva comunicazione al Presidente dell'Automobile Club d'Italia ed il Presidente dell'AC, con le stesse modalità utilizzate per la prima convocazione, provvede a riconvocarla entro 30 giorni per la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno non definiti.

ART.6 **(Forme di votazione)**

1. Ciascun Socio ammesso a partecipare all'Assemblea in conformità alle previsioni di Statuto e del presente Regolamento dispone di un solo voto, ove anche abbia versato più quote associative.
2. L'Assemblea delibera per alzata di mano, per acclamazione, per divisione o per scrutinio segreto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti presenti.
3. La votazione su deliberazione o provvedimenti riguardanti le persone dei Soci e l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti avvengono sempre per scrutinio segreto. Si procede inoltre alla votazione per scrutinio segreto quando sia richiesto da un quinto dei Soci presenti all'Assemblea o se vi sia stata preventiva e motivata deliberazione in tal senso da parte del Consiglio Direttivo.
4. L'accertamento del numero qualificato dei Soci che chiedono la votazione per scrutinio segreto è effettuata nelle forme più spedite, come per alzata di mano o divisione.

ART.7 **(Verbale della riunione)**

1. Il Segretario redige, sotto la direzione del Presidente dell'Assemblea, il verbale della riunione.
2. Il verbale deve indicare il giorno e il luogo della riunione; il nominativo del Presidente e del Segretario della stessa; l'orario di inizio e di conclusione dei lavori; il nominativo dei componenti presenti; l'ordine del giorno; il resoconto sommario della seduta; le deliberazioni e le decisioni assunte, con indicazione delle modalità di votazione e dei nominativi dei contrari e degli astenuti. I componenti possono far inserire proprie dichiarazioni a verbale, dandone preventiva lettura e consegnandone il testo al Segretario verbalizzante.
3. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea; una copia è trasmessa entro otto giorni al Presidente dell'Automobile Club d'Italia. Al verbale delle riunioni dell'Assemblea viene data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'AC.
4. Nel caso in cui, per mancanza del numero legale, l'Assemblea non possa deliberare in prima convocazione, deve essere redatto apposito verbale di constatazione sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III
DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI IL CONSIGLIO DIRETTIVO ED IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.8

(Composizione e durata del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Consiglio Direttivo dell'AC è composto da un numero di componenti non superiore a 5, che viene determinato dal Consiglio Direttivo uscente, e dura in carica 4 anni, decorrenti dalla data di insediamento. La determinazione del numero dei Consiglieri deve essere in ogni caso conforme alle disposizioni di legge ed alle previsioni di Statuto vigenti.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 Revisori effettivi ed 1 supplente, e dura in carica 4 anni, decorrenti dalla data di insediamento.
3. L'Assemblea procede alla elezione dei componenti del Consiglio Direttivo e di 2 componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti, con la partecipazione sia dei Soci ordinari che dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART.9

(Eleggibilità alla carica di componente il Consiglio Direttivo - Incompatibilità)

1. Ferme restando le vigenti disposizioni di legge in materia di inconfiribilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni, possono essere eletti alla carica di componente del Consiglio Direttivo i Soci in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e per i quali non ricorra alcuna delle condizioni di ineleggibilità ivi stabilite.
2. La carica di componente del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di componente di ogni altro Consiglio Direttivo o Collegio dei Revisori dei Conti degli AC.
3. Costituiscono inoltre cause di incompatibilità quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge, nonché le circostanze di cui all'articolo 6, comma 4, lett.a), dello Statuto, qualora le attività ivi indicate non rappresentino fonte prevalente di reddito per l'interessato. Sono ricomprese nelle cause di incompatibilità l'assunzione ed il mantenimento di rapporti contrattuali per la fornitura di beni, servizi o prestazioni all'ACI, agli Automobile Club o a loro società partecipate, di cui sia parte l'interessato o società e/o associazione professionale nella quale rivesta la qualità di socio o amministratore.
4. Non costituisce causa di incompatibilità il mantenimento o l'assunzione dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione di Società partecipate dall'ACI e dagli Automobile Club che non comporti deleghe gestionali dirette.

ART.10

(Adempimenti preliminari all'indizione delle elezioni per il Consiglio Direttivo)

1. Quando si procede per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, l'avviso di convocazione dell'Assemblea elettiva da parte del Presidente è preceduto:
 - a) da un atto ricognitivo teso ad accertare il numero dei Soci appartenenti alle tipologie speciali sul totale della compagine associativa;
 - b) dalla delibera di indizione delle elezioni.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono adottati dal Consiglio Direttivo nella medesima seduta o in separate sedute da tenersi nella stessa giornata, secondo le modalità previste dallo Statuto e dal presente Regolamento.

ART.11

(Atto ricognitivo)

1. Il Consiglio Direttivo, prima di deliberare in merito all'indizione delle elezioni, con proprio atto ricognitivo verifica il raggiungimento, nell'ambito della complessiva compagine associativa dell'AC, della percentuale minima di rappresentatività stabilita dall'Assemblea dell'Automobile Club d'Italia per i Soci appartenenti alle tipologie speciali. La ricognizione è effettuata alla data della indizione delle elezioni.
2. Nel caso in cui detta percentuale sia raggiunta, i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo, e partecipano esclusivamente alla procedura elettorale ad essi riservata ai sensi dei successivi articoli.
3. Qualora, viceversa, la percentuale non sia raggiunta, i Soci appartenenti alle tipologie speciali esprimono comunque il proprio voto alla stregua dei Soci ordinari.

ART.12

(Delibera di indizione delle elezioni)

1. Nella stessa giornata in cui ha assunto l'atto ricognitivo, il Consiglio Direttivo adotta la delibera di indizione delle elezioni per la nomina dei nuovi componenti dell'Organo.
2. La delibera di indizione delle elezioni deve essere adottata non prima di 120 giorni e non oltre 90 giorni dalla data di scadenza del mandato del Consiglio Direttivo uscente e va resa nota, entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di adozione, mediante pubblicazione per estratto sul sito istituzionale dell'Automobile Club e su un quotidiano a diffusione locale.
3. La delibera contiene le indicazioni relative a:
 - a) numero complessivo dei consiglieri da eleggere;
 - b) esito dell'atto ricognitivo adottato ai sensi dell'articolo 11 del presente Regolamento, con indicazione, in caso positivo, che i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto ad eleggere un proprio rappresentante;
 - c) modalità di voto prescelta, se per Assemblea ordinaria o tramite referendum, e relative date ed orari;

- d) termine entro il quale l'Assemblea deve essere convocata con avviso di convocazione del Presidente;
 - e) modalità e termine entro il quale devono essere presentate le liste dei candidati per i Soci ordinari e, ove ne ricorrano i presupposti, le candidature per i Soci appartenenti alle tipologie speciali. Detto termine non può essere inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione per estratto della delibera di indizione delle elezioni su un quotidiano locale prevista al comma 2;
 - f) nomina dei componenti della Commissione per l'esame dell'ammissibilità delle liste e delle candidature;
 - g) numero dei seggi elettorali e nomina dei rispettivi Collegi degli scrutatori.
4. La determinazione di cui al comma 3, lett.g), può essere adottata con separata e successiva delibera del Consiglio Direttivo, non oltre 15 giorni antecedenti alla data di svolgimento dell'Assemblea o del referendum.

ART. 13

(Disposizioni comuni per la predisposizione e la presentazione delle liste dei candidati e delle candidature per l'elezione dei componenti il Consiglio Direttivo)

1. I Soci dell'Automobile Club ed il Consiglio Direttivo uscente possono predisporre e presentare, a parità di condizioni e con la medesima tempistica e procedura, proprie liste di candidati per l'elezione dei Soci con tessera ordinaria e, ove ne ricorrano le condizioni evidenziate nella delibera di indizione delle elezioni, proprie candidature per l'elezione del rappresentante dei Soci con tipologia speciale.
2. Ai fini di cui al comma 1, vengono predisposti presso l'AC, a cura del Direttore e sulla base delle risultanze del sistema informativo dell'ACI, l'elenco dei Soci ordinari e l'elenco dei Soci appartenenti alle tipologie speciali in essere alla data della delibera di indizione delle elezioni. Detti elenchi contengono nome, cognome ed indirizzo dei Soci.
3. Il Consiglio Direttivo può predisporre una sola lista di candidati per i Soci ordinari ed una sola candidatura per i Soci speciali.
4. Nell'ambito della medesima procedura elettorale, non è consentito al Socio di candidarsi in più liste elettorali e presentare contestualmente la propria candidatura quale Socio ordinario e Socio appartenente alle categorie speciali, pena la nullità delle candidature stesse.
5. I Soci non possono sottoscrivere contemporaneamente più liste elettorali e/o più candidature né sottoscrivere contemporaneamente una lista elettorale ed una candidatura, pena la nullità delle relative sottoscrizioni.

ART. 14

(Accesso alle liste dei Soci)

1. L'accesso agli elenchi dei Soci di cui all'art.13, comma 2, è consentito, su richiesta, esclusivamente ad altro Socio con tessera in corso di validità, per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo di cui al presente Regolamento, e nel rispetto delle norme che disciplinano la tutela della privacy. L'accesso si esercita mediante visione ed eventuale estrazione di copia degli elenchi dei Soci. La domanda di accesso è presentata, anche mediante posta elettronica, al Direttore dell'Automobile Club, completa delle generalità

del Socio richiedente, dei dati di un documento di identità, del numero di tessera associativa nonché con l'espressa indicazione delle finalità elettorali, secondo l'apposito modello predisposto dall'Automobile Club. L'accesso agli elenchi avviene presso la sede dell'Automobile Club nelle ore di apertura al pubblico, alla presenza di personale addetto. E' vietato asportare gli elenchi o parte di essi dal luogo della consultazione, tracciare segni su di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo. La consultazione degli elenchi è gratuita. L'eventuale estrazione di copia degli elenchi è soggetta ai costi di riproduzione fotostatica. I dati raccolti dal Socio che effettua l'accesso devono obbligatoriamente essere usati solo per finalità elettorali legate alla predisposizione e sottoscrizione delle liste e allo svolgimento della campagna elettorale. E' fatto assoluto divieto di utilizzo dei dati raccolti per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo. E' altresì vietata la divulgazione e la cessione a terzi dei dati raccolti. Eventuali usi diversi rispetto alle suddette finalità saranno segnalati al Garante per la tutela dei dati personali e alla competente Autorità giudiziaria.

ART. 15

(Disposizioni concernenti le liste dei candidati per le elezioni dei Soci ordinari)

1. Le liste dei candidati per l'elezione dei Soci ordinari, predisposte dal Consiglio Direttivo o dai Soci, possono contenere, anche in caso di riserva del posto di Consigliere per i Soci speciali, un numero di candidati pari al numero complessivo dei Consiglieri da eleggere, come definito nella delibera di indizione delle elezioni.
2. Le liste dei candidati devono:
 - a) essere sottoscritte in modo leggibile, entro il termine indicato nella delibera di indizione delle elezioni, da un numero di Soci non inferiore al 3 % del totale, scomputato il numero dei Soci appartenenti alle tipologie speciali qualora gli stessi raggiungano la percentuale minima di rappresentatività ai sensi dell'art.11. Ove il numero dei Soci corrispondente alla citata percentuale del 3 % risulti superiore a 100 o inferiore a 50 Soci, la lista si intende validamente presentata se sottoscritta, nelle due ipotesi, rispettivamente da almeno 100 e 50 Soci. Possono sottoscrivere la lista elettorale i Soci ordinari che siano tali alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano la qualità di Socio alla data di sottoscrizione, pena la nullità della sottoscrizione medesima;
 - b) riportare in modo leggibile, per ciascun candidato e per ciascun Socio sottoscrittore, il nome ed il cognome, il numero di tessera sociale e gli estremi di un documento d'identità in corso di validità; per i Soci sottoscrittori, la firma e la data di sottoscrizione;
 - c) essere accompagnate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati e dalla dichiarazione da questi rilasciata di insussistenza di cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità all'assunzione dell'incarico di componente del Consiglio Direttivo previste dalla legge, dallo Statuto dell'ACI e dal presente Regolamento. Alla dichiarazione l'interessato allega il proprio curriculum vitae, datato e sottoscritto;
 - d) essere consegnate, in busta chiusa e sigillata, personalmente al Direttore dell'AC o ad un suo delegato, da tre dei Soci sottoscrittori, che assumono la qualità di Soci presentatori, con contestuale esibizione della tessera sociale e del documento d'identità. Le liste devono essere accompagnate da una dichiarazione di presentazione sottoscritta dagli stessi presentatori. Della consegna viene redatto verbale.

ART. 16

(Disposizioni concernenti le candidature per l'elezione del rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali)

1. Nell'ipotesi di raggiungimento della percentuale minima di rappresentatività di cui all'articolo 11, i Soci appartenenti alle tipologie speciali hanno diritto di eleggere un proprio rappresentante in seno al Consiglio Direttivo.
2. Le relative candidature possono essere presentate dal Consiglio Direttivo e dai Soci appartenenti alle tipologie speciali, scegliendo il nominativo tra i Soci delle stesse tipologie.
3. Le candidature devono essere sottoscritte in modo leggibile, entro il termine indicato nella delibera di indizione delle elezioni, da un numero di Soci appartenenti alle tipologie speciali non inferiore al 3% del totale dei suddetti Soci. Ove il numero dei Soci corrispondente alla citata percentuale del 3% risulti superiore a 20 o inferiore a 10 Soci, la lista si intende validamente presentata se sottoscritta, nelle due ipotesi, rispettivamente da almeno 20 e 10 Soci. Si applicano le disposizioni previste all'articolo 15, comma 2, lett. b), c) e d). Possono sottoscrivere la candidatura i Soci appartenenti alle tipologie speciali che siano tali alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano tale qualità alla data di sottoscrizione, pena la nullità della sottoscrizione medesima.

ART. 17

(Decisioni circa l'ammissibilità delle liste e delle candidature)

1. Le determinazioni in merito all'ammissibilità delle liste dei candidati Soci ordinari e delle candidature per i Soci appartenenti alle tipologie speciali sono di competenza di una apposita Commissione nominata dal Consiglio Direttivo con la delibera di indizione delle elezioni. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
2. L'incarico di componente della Commissione è incompatibile con il ruolo di candidato e di sottoscrittore delle liste di candidati o delle singole candidature per l'elezione a componente del Consiglio Direttivo oltre che del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. La Commissione è composta da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario, e da un membro supplente, scelti tra i Soci dell'AC i quali, prima della delibera di indizione delle elezioni, abbiano rilasciato dichiarazione recante la rinuncia a presentare la propria candidatura e a non sottoscrivere candidature altrui.
4. La Commissione verifica il rispetto dei termini e delle previsioni statutarie e regolamentari per la presentazione delle liste e delle candidature e, sulla scorta delle dichiarazioni rilasciate dai candidati, del loro curriculum vitae e di ogni altro elemento conoscitivo disponibile, verifica la sussistenza di eventuali cause di ineleggibilità, inconfiribilità ed incompatibilità in capo ai singoli candidati. Può richiedere a tali fini elementi integrativi e chiarimenti al Direttore dell'AC, ai candidati ed ai Soci presentatori.
5. All'esito delle operazioni di propria competenza, la Commissione:
 - accerta, allo stato degli atti, l'insussistenza di eventuali cause di ineleggibilità o di inconfiribilità ostative al conferimento dell'incarico a componente del Consiglio Direttivo;
 - dichiara l'ammissibilità o l'esclusione delle liste e delle candidature;

- assegna mediante sorteggio un numero d'ordine progressivo a ciascuna lista e candidatura ammessa:
- in esito agli accertamenti svolti, effettua ove necessario segnalazione al Direttore dell'AC, nella sua veste di RPCT, ivi compresa la segnalazione di eventuali situazioni di incompatibilità in capo al candidato, ai fini di ogni conseguente adempimento volto a rimuovere dette situazioni a seguito dell'elezione dell'interessato.

ART. 18
(Pubblicazione delle liste e delle candidature)

1. Entro tre giorni lavorativi dalle determinazioni conclusive della Commissione di cui all'articolo 16, le liste e le candidature ammesse sono pubblicate sul sito istituzionale dell'AC, con l'indicazione dei rispettivi presentatori e, nel caso si tratti di Consiglieri uscenti, con l'indicazione, accanto al nome, di tale qualifica. E' altresì pubblicato il curriculum vitae di ciascun candidato. Della pubblicazione è data comunicazione su un quotidiano tra i più diffusi a livello locale. La pubblicazione prosegue sino alla conclusione delle operazioni elettorali.

ART. 19
(Voto in Assemblea per l'elezione del Consiglio Direttivo)

1. Qualora l'Assemblea sia convocata per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, sono ammessi a partecipare alla stessa i Soci maggiorenni, sia ordinari che appartenenti alle tipologie speciali, che risultino tali alla data della delibera di indizione delle elezioni e che mantengano la qualità di Socio alla data di svolgimento dell'Assemblea. La stessa disposizione si applica quando l'Assemblea sia convocata per l'elezione dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Qualora tra la data di indizione delle elezioni e la data di svolgimento dell'Assemblea il Socio rinnovi la tessera con una tipologia diversa rispetto a quella di cui era titolare alla data di indizione delle elezioni, egli vota nell'Assemblea alla stregua della tipologia di appartenenza alla data di indizione delle elezioni.
3. Il voto per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo è espresso dal Socio su apposita scheda di votazione recante il timbro dell'AC e la firma o sigla di almeno due componenti del Collegio degli scrutatori.
4. Ove si concorra anche per l'elezione del rappresentante dei Soci appartenenti alle tipologie speciali vengono predisposte due diverse tipologie di schede, una recante l'intestazione "*Scheda di votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di – quadriennio 20xx – 20yy*", e l'altra recante l'intestazione "*Scheda di votazione per l'elezione di un rappresentante dei Soci con tessera speciale nel Consiglio Direttivo dell'Automobile Club di – quadriennio 20xx – 20yy*".
5. La scheda di votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo riporta, nell'ordine progressivo sorteggiato dalla Commissione di cui all'art.16, tutte le liste elettorali ammesse. All'interno di ciascuna lista, il nominativo dei candidati viene riportato in ordine alfabetico. Per i candidati consiglieri uscenti tale qualifica potrà essere indicata accanto al nome. La scheda riporta un riquadro per l'espressione del voto a fianco di ciascuna lista ed a fianco del nominativo di

ciascun candidato. Qualora, pur in presenza delle condizioni per la riserva del posto, non sia stata presentata nessuna candidatura per l'elezione del rappresentante dei Soci con tessera speciale o le candidature presentate siano state dichiarate tutte inammissibili, i Soci, ordinari e speciali, possono esprimere fino ad un massimo di preferenze pari al numero complessivo dei consiglieri da eleggere, come definito nella delibera di indizione delle elezioni. Ove, viceversa, risultino ammissibili una o più candidature, i Soci ordinari possono esprimere fino ad un massimo di preferenze pari al numero complessivo dei consiglieri da eleggere, meno uno. Nel caso in cui siano state presentate una o più liste che, in totale, non raggiungono il numero dei candidati da eleggere, la scheda riporta un numero di righe in bianco pari al numero delle candidature mancanti. Al numero complessivo dei voti che il Socio può esprimere è data adeguata evidenza nella scheda di votazione.

6. La scheda di votazione per l'elezione del rappresentante dei Soci con tessera speciale riporta, nell'ordine progressivo sorteggiato dalla Commissione di cui all'articolo 16, il nominativo di tutti i candidati ammessi, Per i candidati consiglieri uscenti tale qualifica potrà essere indicata accanto al nome. La scheda riporta un riquadro per l'espressione del voto a fianco del nominativo di ciascun candidato. Nella scheda è data adeguata evidenza alla possibilità per il Socio di esprimere una sola preferenza.
7. Il voto è personale e segreto.
8. I Soci ordinari possono esprimere il proprio voto:
 - per tutti i candidati di una lista, apponendo un segno di croce nel riquadro posto a fianco della lista stessa;
 - per i singoli candidati, anche appartenenti a liste diverse, apponendo un segno di croce nel riquadro posto a fianco del nominativo del candidato prescelto;
 - scrivendo il nome ed il cognome di un Socio sulle apposite righe in bianco, nei casi previsti al comma 5.

Nel caso in cui nella scheda il Socio abbia apposto un segno di croce nel riquadro relativo ad una lista e, contemporaneamente, abbia anche espresso singole preferenze per alcuni dei candidati ricompresi nella medesima lista, è considerato valido unicamente il voto di preferenza espresso per i singoli candidati e non anche il voto dato alla lista nel suo complesso.

9. I Soci con tessera speciale esprimono il proprio voto apponendo un segno di croce nel riquadro posto a fianco del nominativo del candidato prescelto.
10. Le schede sono nulle quando:
 - risultino mancanti del timbro dell'AC e di almeno due firme o sigle dei componenti del Collegio degli scrutatori;
 - contengano segni e scritte diverse dall'espressione del voto, risultino deteriorate, contengano cancellazioni o rechino elementi tali da rendere riconoscibile l'elettore;
 - il totale dei voti espressi sia superiore al numero delle preferenze ammesse;
 - il voto espresso produca incertezza sull'identità del candidato votato.

ART.20
(Seggio elettorale e Collegio degli scrutatori)

1. Con delibera ai sensi dell'articolo 12, il Consiglio Direttivo istituisce il seggio elettorale centrale ed il corrispondente Collegio centrale degli scrutatori. Può altresì istituire, al fine di agevolare la partecipazione dei Soci al voto tenuto conto della numerosità e della distribuzione territoriale della compagine associativa, uno o più seggi elettorali distaccati, a ciascuno dei quali è preposto un Collegio locale degli scrutatori.
2. L'incarico di componente del Collegio degli Scrutatori è incompatibile con il ruolo di candidato e di sottoscrittore delle liste di candidati o delle singole candidature per l'elezione a componente del Consiglio Direttivo oltre che del Collegio dei Revisori dei Conti.
3. Ciascun Collegio degli scrutatori è composto da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno con funzioni di Segretario, e da un membro supplente, scelti tra i Soci dell'AC che, prima della delibera di nomina, abbiano rilasciato dichiarazione recante la rinuncia a presentare la propria candidatura al Consiglio Direttivo e a non sottoscrivere candidature altrui o che, in caso di determinazione adottata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, non risultino essere candidati o sottoscrittori di liste. In caso di referendum, il Collegio degli Scrutatori è composto secondo quanto previsto dall'articolo 23.
4. I Collegi degli scrutatori presiedono allo svolgimento delle operazioni di voto relativamente al rispettivo seggio, con le modalità previste dal presente articolo.
5. Per l'elezione del Consiglio Direttivo, ciascun seggio elettorale deve essere aperto per non meno di quattro ore consecutive. I Soci possono assistere alle operazioni di voto e di spoglio.
6. A conclusione delle operazioni di voto e di spoglio, il Collegio centrale degli Scrutatori predispose apposito verbale, con l'indicazione della composizione del seggio, del numero dei votanti, del numero delle schede valide, di quelle nulle e bianche, del numero delle astensioni, del numero dei voti riportati da ciascun candidato, nonché di ogni altro atto o fatto inerente alle operazioni di voto. Il verbale di scrutinio è trasmesso al Presidente dell'Assemblea, il quale provvede alla proclamazione degli eletti. In caso di più seggi, il Presidente del Collegio centrale degli scrutatori, sulla base dei verbali trasmessi dai Collegi locali degli scrutatori, provvede a sommare i risultati parziali e a predisporre un verbale unico riportante i risultati complessivi di voto, che trasmette al Presidente dell'Assemblea ai fini della proclamazione degli eletti.
7. Sono proclamati eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il candidato con maggiore anzianità di associazione all'ACI e, in caso di parità anche di questa condizione, il candidato più anziano di età.
8. Ove risulti eletto un Socio non preventivamente candidato in una lista elettorale nell'ipotesi prevista dall'art.19, comma 5, l'Automobile Club dà immediata comunicazione all'interessato dell'intervenuta elezione, con l'invito a comunicare a pena di decadenza, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, le dichiarazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lett.c).
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche per le altre votazioni a scrutinio segreto in Assemblea diverse dall'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui la votazione a scrutinio segreto sia richiesta direttamente dall'Assemblea, la stessa procede alla nomina di un solo Collegio degli scrutatori.

ART.21
(Insediamento del Consiglio Direttivo)

1. Il Presidente uscente convoca il nuovo Consiglio Direttivo entro 10 giorni dal ricevimento del verbale di scrutinio contenente la proclamazione degli eletti.
2. Prima della riunione di insediamento, i Soci eletti rilasciano dichiarazione con la quale confermano il permanere dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità, inconferibilità ed incompatibilità attestate con le dichiarazioni di cui all'articolo 15, comma 2, lett.c), o comunicano le eventuali variazioni intervenute.
3. Nella riunione di insediamento del nuovo Consiglio Direttivo, la presidenza è assunta dal componente che abbia rivestito in precedenza la carica di Presidente dell'Automobile Club per più tempo o, subordinatamente, di componente del Consiglio Direttivo. In mancanza di tali condizioni, la presidenza è assunta dal componente che ha ricevuto il maggior numero di voti o, in subordine, da quello più anziano di età.
4. Colui che assume la presidenza ai sensi del comma precedente pone immediatamente in votazione l'elezione del Presidente dell'Automobile Club la quale avviene per scrutinio segreto, salvo diversa decisione unanime del Consiglio Direttivo.

TITOLO V
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ELEZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 22
(Collegio dei Revisori dei Conti - modalità di votazione e insediamento del Collegio)

1. Ferme restando le cause di ineleggibilità previste dalle vigenti disposizioni di legge, sono eleggibili alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti i soggetti in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto, anche non Soci dell'Automobile Club.
2. Valgono per i Revisori dei Conti le cause di incompatibilità di cui all'articolo 9, commi 2 e 3. L'incarico di Revisore dei Conti dell'Automobile Club è altresì incompatibile con quello di componente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ACI e del Consiglio di Amministrazione di Società controllate e/o partecipate dall'ACI e dagli Automobili Club. I componenti eletti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono essere contemporaneamente componenti di due o più Collegi dei Revisori dei Conti degli A.C. (art. 56 u.c. Statuto).
3. Per la presentazione e la pubblicazione delle liste dei candidati, per le decisioni in merito all'ammissibilità delle candidature e per l'elezione dei due Revisori dei Conti effettivi da parte dell'Assemblea si applicano le disposizioni di cui agli articoli precedenti. In tale caso, le dichiarazioni rilasciate dalla Commissione per la decisione sull'ammissibilità delle liste dei candidati e dai Collegi degli Scrutatori, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 17, comma 3, e

dell'articolo 20, comma 3, si riferiscono alla rinuncia a presentare la propria candidatura o a sottoscrivere liste di candidati per l'elezione a componente del Collegio dei Revisori dei Conti.

4. L'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti può essere effettuata contemporaneamente a quella dei componenti del Consiglio Direttivo.
5. Il Presidente dell'Automobile Club, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale dell'Assemblea contenente la proclamazione degli eletti, convoca per la prima riunione di insediamento i due Revisori effettivi nominati dall'Assemblea ed il Revisore effettivo designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, i quali eleggono a scrutinio segreto, salvo diversa decisione unanime, il Presidente del Collegio. Copia del verbale della riunione è trasmessa dal Presidente del Collegio dei Revisori al Presidente dell'Automobile Club.

TITOLO VI DEL REFERENDUM

ART.23 (Disposizioni generali sul referendum)

1. Il Consiglio Direttivo può disporre che i Soci esprimano il proprio voto su qualsiasi argomento per corrispondenza, mediante referendum, ai sensi dello Statuto. Con la delibera con la quale stabilisce che l'espressione del voto da parte dei Soci avvenga anche per corrispondenza, il Consiglio Direttivo designa il Notaio incaricato delle relative operazioni e nomina il Collegio degli Scrutatori, composto dallo stesso Notaio, che svolge funzioni di Presidente, da due Componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Segretario, e da un membro supplente, scelti tra i soci dell'Automobile Club. L'avviso di convocazione previsto dallo Statuto deve indicare espressamente che l'Assemblea si tiene sia per corrispondenza che in forma ordinaria. Quest'ultima deve tenersi non prima di 3 giorni dalla data stabilita quale termine ultimo per la restituzione delle schede per corrispondenza. Nel caso in cui si proceda tramite referendum alla elezione dei Componenti del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, la nomina del Collegio degli Scrutatori è effettuata dal Consiglio Direttivo in sede di delibera di indizione delle elezioni e, per la presentazione delle liste e delle candidature e per le decisioni in merito all'ammissibilità delle candidature, valgono le disposizioni di cui al Titolo IV.

ART. 24 (Schede elettorali e modalità di voto)

1. Ai Soci ordinari e ai Soci appartenenti alle tipologie speciali che risultino tali alle date previste al Titolo IV, sono spediti a mezzo di posta ordinaria, a cura del Notaio designato che risulterà mittente, l'ordine del giorno e le rispettive schede di votazione. Di tale operazione il Notaio redige apposito verbale.
2. Ai fini di cui al precedente comma, è consegnato al Notaio, a cura del Direttore dell'Automobile Club, l'elenco ufficiale dei Soci o, qualora ne ricorrano le condizioni, gli elenchi distinti dei Soci ordinari e dei Soci appartenenti alle tipologie speciali, aventi facoltà di voto. Ciascun Socio è contraddistinto da un numero d'ordine progressivo.

3. La scheda di voto per corrispondenza, richiudibile in modo tale da assicurare la segretezza del voto, è munita di un tagliando staccabile che riporta il numero d'ordine progressivo attribuito a ciascun Socio. Essa riporta uno spazio in bianco che dovrà essere compilato a cura del Socio all'atto della manifestazione del voto, con l'indicazione delle proprie generalità.
4. La scheda, timbrata dal Notaio, deve contenere le istruzioni per la votazione e deve riportare il luogo, la data e l'ora della convocazione dell'Assemblea in forma ordinaria, nonché l'indicazione del termine entro il quale il voto per corrispondenza dovrà pervenire all'indirizzo del Notaio, con l'avvertenza che le schede pervenute successivamente saranno considerate nulle. Sulle schede per corrispondenza non sono apposte le sigle o firme dei componenti il Collegio degli Scrutatori.
5. In caso di votazione per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, le schede sono altresì conformi alle previsioni di cui all'articolo 19, commi 4, 5 e 6, ed il Socio manifesta il proprio voto secondo quanto previsto all'articolo 19, commi 8 e 9.
6. Il Socio, dopo aver espresso il proprio voto ed aver compilato con le proprie generalità l'apposito spazio bianco riportato sul tagliando annesso alla scheda, richiude la scheda stessa e la invia esclusivamente per posta ordinaria, con affrancatura a carico dell'Automobile Club, presso il recapito del Notaio.
7. Le schede per la votazione tramite *referendum* sono nulle quando:
 - a. risultino mancanti del timbro del Notaio;
 - b. risultino pervenute all'indirizzo del Notaio successivamente al termine indicato;
 - c. risultino manomesse o prive del tagliando numerato;
 - d. le generalità del Socio riportate nell'apposito tagliando della scheda siano difformi da quelle corrispondenti al numero d'ordine progressivo attribuito allo stesso Socio nell'elenco di cui al comma 2;
 - e. contengano segni o scritte diverse dall'espressione del voto, risultino deteriorate, contengano cancellazioni o rechino elementi tali da rendere riconoscibile l'elettore.
8. Ferme restando le cause di nullità di cui al comma 7, in caso di votazione per l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori dei Conti, le schede per la votazione tramite *referendum* sono altresì nulle quando:
 - a. Il totale dei voti espressi sia superiore al numero delle preferenze ammesse;
 - b. Il voto espresso produca incertezza sull'identità del candidato votato.
9. Nei casi in cui la scheda votata dal Socio sia dichiarata nulla ai sensi dei commi precedenti, lo stesso non è ammesso a votare all'Assemblea ordinaria convocata contestualmente al referendum.

ART. 25

(Operazioni successive all'espressione del voto per corrispondenza)

1. Scaduto il termine entro il quale le schede di votazione risultano validamente pervenute al Notaio, lo stesso stacca i tagliandi numerati assicurandone la conservazione e redige apposito verbale nel quale attesta il numero delle schede pervenute e di quelle restituite nei termini.

2. Sulla base di detto verbale e del riscontro tra gli elenchi dei Soci ed i tagliandi numerati, conservati dal Notaio, il Collegio degli Scrutatori predispone l'elenco nominativo dei Soci che hanno espresso il voto tramite referendum, suddiviso, ove ne ricorrano le condizioni, tra Soci ordinari e Soci appartenenti alle tipologie speciali. Il Collegio degli Scrutatori assicura altresì la conservazione delle schede, debitamente chiuse, fino alla data dell'Assemblea.
3. Nel giorno dell'Assemblea, le schede per corrispondenza vengono trasportate, a cura del Collegio degli Scrutatori, nel luogo ove si tiene l'Assemblea stessa ed ivi conservate sino al completamento delle operazioni di voto, all'esito delle quali le stesse sono unite alle altre e se ne procede allo spoglio.
4. All'Assemblea convocata contestualmente al referendum, sono ammessi a votare, esclusivamente per scrutinio segreto, i Soci che non abbiano voluto o potuto esprimere il proprio voto per corrispondenza. L'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. Valgono le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 5.
5. Il Collegio degli Scrutatori verifica, sulla base degli elenchi di cui al comma 2, che i Soci che hanno espresso il voto per referendum non si presentino per votare una seconda volta. Effettuate le opportune verifiche, il Collegio degli Scrutatori, previo riconoscimento personale secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, consegna ai Soci che non abbiano già votato per referendum, una scheda elettorale identica a quella già inviata per posta, priva del tagliando numerato.

ART.26
(Spoglio delle schede)

1. Chiuse le votazioni, il Collegio degli Scrutatori procede immediatamente all'apertura dell'urna ed allo spoglio delle schede votate nell'Assemblea, nonché di quelle pervenute per posta.
2. Delle operazioni di voto è redatto un verbale che, oltre a quanto previsto dall'articolo 20, comma 6, riporta il numero complessivo dei votanti, ripartiti tra voti espressi per referendum e voti espressi in Assemblea, il risultato finale delle votazioni nonché ogni altro atto o fatto inerente alle operazioni di voto.
3. Il verbale è trasmesso dal Presidente del Collegio degli Scrutatori al Presidente dell'Assemblea ai fini dell'accertamento dell'esito della votazione e, in caso di elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, ai fini della proclamazione degli eletti.

ART.27
(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Titolo, si osservano per il referendum, in quanto applicabili, le disposizioni ai cui precedenti Titoli.

**TITOLO VIII
DISPOSIZIONI FINALI**

ART.28
(Entrata in vigore, pubblicità e modifiche al Regolamento)

1. Il presente Regolamento, previa delibera dell'Assemblea dei Soci dell'Automobile Club di Rieti , entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Generale dell'ACI, ai sensi dello Statuto.
2. A seguito della sua entrata in vigore, il Regolamento è tempestivamente portato a conoscenza dei Soci mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'AC.
3. Le successive modifiche saranno approvate e portate a conoscenza dei Soci con le stesse modalità.